
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

SORGENIA BIOENERGIE S.P.A.

SORGENIA FINALE EMILIA S.R.L.

MERCURE S.R.L.

Sede Legale

Via Val D'Albero, 73/B - 44011 Bando d'Argenta (FE)
Capitale Sociale: Euro 4.980.368,00 i.v.
C.F. ed Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara: 01657580351
Partita IVA: 12116240156
sanmarcobioenergie@legalmail.it

Indice

Sommario

1	Disposizioni Generali	4
1.1	Ambito di Applicazione.....	4
1.2	Definizioni.....	4
1.3	Differenza tra documenti contrattuali	5
1.4	Osservanza della Legge.....	5
1.5	Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute	6
1.6	Modello 231 e Codice Etico. Norme etiche.....	7
1.7	Comunicazioni e Documentazione	7
1.8	Ordini.....	8
1.9	Accettazione degli Ordini	8
1.10	Obblighi del Venditore	8
1.11	Ausiliari del Venditore.....	8
1.12	Obblighi di riservatezza	10
1.13	Segreto industriale.....	11
1.14	Sicurezza dei materiali e prodotti forniti.....	11
1.15	Proprietà industriale e intellettuale	12
2	Prezzi, fatturazione e condizioni di pagamento.....	12
2.1	Prezzi.....	12
2.2	Fatturazione	12
2.3	Modalità di pagamento e interessi di mora	13
3	Consegna	13
3.1	Luogo e termini di consegna	13
3.2	Ritardi nella consegna.....	13
3.3	Consegna parziale o difforme	14
4	Documento di accompagnamento - Imballaggio	14
5	Garanzia, quantità e qualità.....	15

5.1	Durata	15
5.2	Quantità	15
5.3	Qualità	15
5.4	Penali per vizi o difetti	16
6	Assicurazione.....	16
6.1	Assicurazione del Venditore.....	16
7	Lettera di Garanzia	17
7.1	Impegno a consegnare la Lettera di Garanzia	17
7.2	Natura della Lettera di Garanzia	17
8	Subfornitura e cessione del Contratto	18
8.1	Divieto di subfornitura	18
8.2	Divieto di Cessione del Contratto da parte del Venditore	18
8.3	Cessione del Contratto da parte dell'Acquirente	18
9	Trattamento dei dati personali.....	18
9.1	Informative	18
9.2	Misure tecniche e organizzative e nomina Responsabile	18
9.3	Finalità del trattamento.....	19
9.4	Diritti dell'interessato	19
10	Risoluzione e Recesso.....	19
10.1	Clausola risolutiva espressa	19
10.2	Diffida ad adempiere.....	19
10.3	Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali del Venditore	19
10.4	Recesso unilaterale dell'Acquirente	20
11	Legge applicabile. Autorità giudiziaria competente	20
11.1	Legge applicabile	20
11.2	Foro competente.....	20

1 Disposizioni Generali

1.1 Ambito di Applicazione

1.1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (le “**Condizioni Generali**”) si applicano a ogni contratto di acquisto di beni o servizi di cui è parte l’Acquirente.

1.2 Definizioni

In aggiunta alle definizioni previste in altre clausole delle Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo 1.2. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.

1.2.1 “**Acquirente**”: indica, a seconda di quanto stabilito della Lettera d’Ordine, Sorgenia Bioenergie S.p.A, con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero, 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 01657580351, partita IVA 12116240156, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A; *oppure*, Sorgenia Finale Emilia S.r.l., con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero, 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 08412811005, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgenia S.p.A; *oppure*, Mercure S.r.l., con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero, 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 14893701004, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgenia S.p.A.; società attive nella gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse.

1.2.2 “**Autorità**” indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra suddivisione politica, italiana o estera, delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative.

1.2.3 “**Contratto**”: indica il contratto di acquisto di beni o servizi, perfezionato mediante Accettazione dell’Ordine da parte del Venditore, con il quale il Venditore vende o assume l’impegno di vendere beni o servizi all’Acquirente. Il Contratto include e si compone dei seguenti documenti, di seguito definiti, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- (i) “**Lettera d’Ordine**” o “**Ordine**”: indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre cose, l’oggetto del Contratto, la durata contrattuale e le specifiche norme economiche ed amministrative che lo disciplinano.
- (ii) “**Elenco Prezzi**”: indica il documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni, i corrispettivi e le norme di misurazione delle quantità e della qualità a cui deve essere applicato il relativo prezzo di elenco.
- (iii) “**Specifiche Tecniche**”: indica il documento contenente le specifiche tecniche dei beni o servizi oggetto del Contratto.

- (iv) **“Condizioni Generali”**: indica le presenti condizioni generali di Contratto e che l’Acquirente ha messo a disposizione del Venditore.
 - (v) **“DUVRI”**: indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.2.4 **“Documentazione Contrattuale”**: indica i documenti elencati e definiti nel precedente paragrafo 1.2.3, nonché ogni allegato agli stessi, e include le Condizioni Generali.
- 1.2.5 **“Forza Maggiore”**: indica circostanze oggettive e imprevedibili, al di fuori del controllo delle parti. Sono considerati eventi di forza maggiore a titolo esemplificativo: guerre, incendi, inondazioni, terremoti, scioperi generali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, serrate, ed embargo.
- 1.2.6 **“Legge”** o **“Normativa Applicabile”**: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 1.2.7 **“Parte”**: indica l’Acquirente o il Venditore, a seconda del caso, mentre **“Parti”** indica congiuntamente l’Acquirente e il Venditore.
- 1.2.8 **“Risoluzione n. 108”**: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019.
- 1.2.9 **“Risoluzione n. 109”**: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 2019.
- 1.2.10 **“Venditore”**: indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, si è impegnata a vendere un bene o un servizio.
- 1.3 **Difformità tra documenti contrattuali**
- 1.3.1 Con riferimento ai documenti costituenti parte del Contratto di cui al precedente paragrafo 1.2.3 si stabilisce che: (i) in caso di incompatibilità o incongruenze tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano ivi elencati; (ii) la mancanza di uno o più di tali documenti, se dovuta alla loro inapplicabilità al Contratto di specie, non ha conseguenze sulla validità ed efficacia del Contratto e dei rimanenti documenti che ne formano parte.
- 1.4 **Osservanza della Legge**
- 1.4.1 Il Venditore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, deve attenersi a ogni disposizione di Legge applicabile. Quanto venduto, fornito o prestato in esecuzione del Contratto deve essere conforme alla Legge vigente di tempo in tempo, in ogni momento nel corso dell’esecuzione del Contratto.

- 1.4.2 È responsabilità del Venditore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione del Contratto, a eccezione di quelli che la Legge richiede esplicitamente a esclusiva cura dell'Acquirente o di quelli espressamente indicati nella Documentazione Contrattuale come a carico dell'Acquirente, per i quali, comunque, il Venditore stesso è tenuto a prestare l'assistenza tecnica necessaria.
- 1.4.3 L'inadempimento degli impegni previsti nel presente paragrafo 1.4 attribuisce all'Acquirente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1.
- 1.5 Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute**
- 1.5.1 Nell'adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, il Venditore si obbliga (e fa sì che eventuali subfornitori si obblighino) a rispettare quanto previsto dall'art. 17 - bis del D.Lgs. n. 241/1997 alla luce delle indicazioni di prassi dell'Autorità pro tempore vigenti.
- 1.5.2 Il Venditore deve attenersi all'obbligo di cui al precedente paragrafo 1.5.1 qualora il Contratto stipulato con l'Acquirente: (a) abbia un valore complessivo annuo superiore ad Euro 200.000; (b) sia caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi dell'Acquirente; e (c) sia eseguito mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dell'Acquirente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
- 1.5.3 Laddove il Contratto soddisfi tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.5.2, il Venditore (o eventuali subfornitori) si impegna a trasmettere all'Acquirente entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997:
- (i) le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute indicate dall'art. 17 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati operate nei confronti dei lavoratori impiegati nei Servizi, compilate secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 109; e
 - (ii) un elenco nominativo di tutti i lavoratori - identificati mediante codice fiscale - impiegati nell'esecuzione dei Servizi nel corso del mese precedente, fornendo per ciascuno di essi il dettaglio: (a) delle ore prestate; (b) dell'ammontare della retribuzione corrisposta; e (c) delle ritenute eseguite nel mese precedente, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dall'Acquirente. Ai fini dell'individuazione dell'elenco nominativo dei lavoratori si applicheranno i criteri di cui alla Risoluzione n. 108.
- 1.5.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.5.3 o l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte del Venditore obbliga, ai sensi di Legge, l'Acquirente: (a) a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dal Venditore, secondo i limiti previsti dall'art. 17 - bis del D.Lgs. n. 241/1997; e (b) comunicare all'Autorità territorialmente competente l'inadempimento del Venditore, entro e non oltre 90 giorni dal

verificarsi dell'inadempimento. La sospensione di cui al presente paragrafo rimane efficace finché perdura l'inadempimento del Venditore.

- 1.5.5 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.5.3 preclude al Venditore – ai sensi di Legge – qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei corrispettivi maturati nei confronti dell'Acquirente, in costanza della sospensione di cui al precedente paragrafo 1.5.4.
- 1.5.6 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1.5.3 e le conseguenze in caso di violazione di cui ai paragrafi 1.5.4 e 1.5.5 non trovano applicazione laddove il Venditore comunichi all'Acquirente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Autorità, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 – bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997.
- 1.5.7 Il Venditore si impegna interamente a manlevare l'Acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione e di tempestivo versamento delle stesse, nonché della mancata tempestiva trasmissione all'Acquirente della certificazione di cui al precedente paragrafo 1.5.6.

Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dall'Acquirente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.

1.6 **Modello 231 e Codice Etico. Norme etiche.**

- 1.6.1 Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 dell'Acquirente, e si impegna a rispettare, e a far sì che eventuali subfornitori rispettino, tutte le previsioni ivi stabilite.
- 1.6.2 Il Venditore si impegna ad astenersi dall'offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità a dipendenti dell'Acquirente e dal dispensare agli stessi donativi sotto forma di regalie, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità e quant'altro non sia contenuto entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai più elevati canoni di etica commerciale, o dal concludere accordi commerciali stipulati in proprio dagli stessi che possano ledere gli interessi dell'Acquirente. La violazione del presente paragrafo attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

1.7 **Comunicazioni e Documentazione**

- 1.7.1 Le comunicazioni al Venditore o all'Acquirente avvengono per iscritto, mediante posta elettronica.

- 1.7.2 Tutte le comunicazioni e i documenti relativi al Contratto dovranno riportare il numero d'Ordine.
- 1.7.3 Eventuale documentazione finale o certificazioni dovranno essere trasmesse all'Acquirente prima della, o contestualmente alla, completa esecuzione del Contratto.
- 1.8 **Ordini**
- 1.8.1 Sono validi esclusivamente gli Ordini trasmessi o consegnati dall'Acquirente per iscritto.
- 1.9 **Accettazione degli Ordini**
- 1.9.1 Gli Ordini diventano efficaci a partire dal momento in cui giunge all'Acquirente la Lettera d'Ordine sottoscritta dal Venditore per accettazione o, in mancanza, dal momento in cui il Venditore abbia iniziato a dare esecuzione alla prestazione (l'"**Accettazione dell'Ordine**").
- 1.9.2 Il Venditore, con l'Accettazione dell'Ordine, si impegna a fornire il bene o il servizio oggetto del Contratto in conformità alle specifiche stabilite nello stesso. Prima di iniziare la fornitura, il Venditore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle specifiche. In questo caso le forniture potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte dell'Acquirente delle variazioni proposte dal Venditore.
- 1.10 **Obblighi del Venditore**
- 1.10.1 Il Venditore si impegna a rispettare per la propria fornitura le regole riconosciute della tecnica, le norme di sicurezza ed i dati tecnici pattuiti. Eventuali modifiche dell'oggetto della fornitura o di un processo di produzione già approvato, oppure il trasferimento dello stesso in un altro sito, necessitano della previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- 1.10.2 Il Venditore è obbligato a controllare permanentemente la qualità dell'oggetto della fornitura e a tenere il proprio sistema qualità sempre aggiornato allo stato più recente della tecnica. Il Venditore si impegna a far sì che i suoi eventuali subfornitori facciano lo stesso.
- 1.10.3 Se il Venditore ha ricevuto dall'Acquirente disegni o campioni, egli si impegna a rispettare il tipo, la qualità e l'esecuzione degli stessi per la produzione dell'oggetto di fornitura.
- 1.10.4 Qualora Autorità o clienti chiedano all'Acquirente di prendere visione del ciclo di produzione del Venditore questi deve rendersi disponibile e fornire ogni informazione e documento ragionevolmente richiesto dagli stessi. Il Venditore si impegna a far sì che eventuali subfornitori facciano lo stesso.
- 1.11 **Ausiliari del Venditore**
- 1.11.1 Nessun rapporto diretto intercorrerà tra l'Acquirente e collaboratori del Venditore, siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi a qualsiasi titolo (gli "**Ausiliari**"). L'Acquirente non potrà esercitare nessun potere, di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti

degli Ausiliari. Il Venditore comunicherà all'Acquirente il nominativo di uno o più responsabili che saranno i diretti interlocutori dell'Acquirente per qualsivoglia richiesta relativa al Contratto.

- 1.11.2 Il Venditore si impegna al rispetto ed all'adempimento, nei confronti dei propri Ausiliari, di tutte le norme di Legge e di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, il Venditore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale, nonché adempiere regolarmente, con riferimento agli Ausiliari, agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile. L'inadempimento agli obblighi di cui alla presente clausola comporta la facoltà dell'Acquirente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 10.1.
- 1.11.3 Al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, se richiesto dall'Acquirente, il Venditore è tenuto a presentare all'Acquirente copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS / INAIL in corso di validità. Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte dell'Acquirente della documentazione e delle informazioni sopra indicate, non esonera in alcun modo il Venditore dalle relative responsabilità ed obblighi.
- 1.11.4 Il Venditore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente in relazione a pretese, di qualsivoglia natura e a qualsivoglia titolo, avanzate da:
- (i) Ausiliari del Venditore;
 - (ii) enti previdenziali ed assicurativi;
 - (iii) terzi in ragione del comportamento e della condotta degli Ausiliari, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi.

Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dall'Acquirente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.

- 1.11.5 Nel caso in cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione dei lavori e/o l'irrogazione di sanzioni, il Venditore si impegna a manlevare, a garantire ed a tenere indenne l'Acquirente in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che allo stesso Acquirente (anche a titolo di sanzione ad esso comminata quale committente) dovesse derivare a causa di tale sospensione. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito.

1.11.6 Il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte del Venditore di tutte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Pertanto, in caso di inadempimento da parte del Venditore alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, l'Acquirente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento della regolarizzazione.

1.12 **Obblighi di riservatezza**

1.12.1 Con l'espressione "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dall'Acquirente al Venditore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

- (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
- (ii) di cui il Venditore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;
- (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta al Venditore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché il Venditore ne abbia dato immediato avviso all'Acquirente, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

1.12.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dal Venditore o da proprie controllate, collegate, dipendenti, subfornitrici o consulenti (di seguito i "**Soggetti Autorizzati**") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno - a nessun titolo ed a nessun fine - essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Il Venditore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.

1.12.3 Il Venditore si obbliga, in particolare, a:

- (i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
- (ii) impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui il Venditore sia comunque in possesso;
- (iii) utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le finalità contrattuali;
- (iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata;
- (v) restituire all'Acquirente, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;

- (vi) distruggere, su semplice richiesta scritta dell'Acquirente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.
- 1.12.4 Il Venditore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.
- 1.12.5 Il Venditore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dall'Acquirente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Venditore stesso. L'Acquirente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza e accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite al Venditore.
- 1.12.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre anni dalla sua cessazione.
- 1.13 Segreto industriale**
- 1.13.1 In aggiunta agli impegni di riservatezza di cui al precedente paragrafo 1.10, il Venditore si impegna, anche per il fatto dei propri dipendenti e subfornitori, a non utilizzare a favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente:
- (i) disegni, modelli, oppure prodotti fabbricati o servizi predisposti in base a Informazioni Riservate;
 - (ii) pezzi, strumenti, e prodotti sviluppati o perfezionati dall'Acquirente in collaborazione con il Venditore.
- 1.14 Sicurezza dei materiali e prodotti forniti**
- 1.14.1 Il Venditore garantisce specificamente all'Acquirente la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti in particolare, ove applicabili, per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche – REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele – CLP) e al D. Lgs.81/08 (in materia di salute e sicurezza).
- 1.14.2 Con riferimento al TITOLO IX "Sostanze pericolose" del D. Lgs. 81/08 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, tutti i prodotti e i materiali forniti – la cui composizione prevede la presenza di sostanze o miscele classificate ai sensi della normativa vigente come agenti chimici o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, chimico-tecnologiche – devono essere accompagnati dall'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici e dalle relative schede dati di sicurezza predisposte ai sensi delle vigenti norme di Legge.

- 1.14.3 Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate su supporto informatico contestualmente alla consegna dei beni.
- 1.14.4 Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta dell'Acquirente, successivamente all'emissione dell'Ordine e antecedentemente alla consegna dei beni, i prodotti e i materiali oggetto dell'Ordine dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro "classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l'ambiente", il fornitore è tenuto a trasmettere all'Acquirente, tempestivamente, l'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.
- 1.15 Proprietà industriale e intellettuale**
- 1.15.1 Il Venditore dichiara e garantisce che i beni forniti, i loro componenti e accessori nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per l'Acquirente, l'utilizzo dei servizi forniti da parte dell'Acquirente, e, più in generale, tutto quanto fornito dallo stesso non viola diritti di privativa industriale o intellettuale, oppure altri diritti, di terzi. Il Venditore si assume l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati i loro diritti di proprietà industriale o intellettuale in conseguenza del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte dell'Acquirente, dei beni e/o dei servizi forniti dal Venditore, tenendo in ogni caso indenne e manlevato l'Acquirente da tali pretese.
- 1.15.2 Fatti salvi diversi accordi scritti, il Venditore rinuncia a far valere nei confronti dell'Acquirente, e di suoi aventi causa, eventuali diritti di privativa industriale o intellettuale sul bene o sul servizio fornito.

2 Prezzi, fatturazione e condizioni di pagamento

2.1 Prezzi

- 2.1.1 I prezzi si intendono fissi e invariabili, salvo diversa indicazione nella Lettera d'Ordine o nella Documentazione Contrattuale.
- 2.1.2 Il Venditore dichiara che i prezzi sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi e delle spese relativi alla propria prestazione e si assume il rischio di ogni aumento, anche se imprevedibile o di notevole entità, rinunciando alle facoltà e ai diritti di cui all' art. 1467 del Codice Civile.

2.2 Fatturazione

- 2.2.1 Le fatture originali dovranno essere conformi alla Legge ed essere intestate e indirizzate come indicato nella Lettera d'Ordine. Ogni fattura dovrà riferirsi a un solo Ordine e dovrà essere emessa nella valuta precisata nell'Ordine. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà

essere indicato se la consegna è in conto o a saldo. La fattura deve pervenire all'Acquirente entro 5 (cinque) giorni dalla consegna, totale o parziale, della fornitura.

2.2.2 Le fatture non conformi a quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1 sono considerate come mai emesse e ricevute.

2.3 **Modalità di pagamento e interessi di mora**

2.3.1 Il termine di pagamento delle fatture emesse regolarmente è indicato nella Lettera d'Ordine. Qualora il termine non sia indicato si applica il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della fattura. Il pagamento avviene con riserva di verifica contabile.

2.3.2 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori saranno pari al tasso legale maggiorato dell'1% (uno per cento) e, in deroga all'art. 4 del D.Lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte dell'Acquirente di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dal Venditore. Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfatti di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno del Venditore in relazione ai ritardati pagamenti.

3 **Consegna**

3.1 **Luogo e termini di consegna**

3.1.1 La consegna avviene all'indirizzo indicato nella Lettera d'Ordine. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei beni oggetto del Contratto si applicano le disposizioni e le norme Incoterms indicate nell'Ordine.

3.1.2 Qualora l'Ordine non stabilisca il luogo di consegna e/o le norme Incoterms applicabili si applicano i seguenti termini di consegna:

- (i) il luogo di consegna è la sede dell'Acquirente;
- (ii) il Venditore si assume ogni rischio di danneggiamento o perdita totale o parziale dei beni oggetto del Contratto sino alla consegna del bene oggetto della fornitura al luogo di consegna;
- (iii) l'assicurazione di trasporto è a carico del Venditore.

3.2 **Ritardi nella consegna**

3.2.1 I termini temporali di consegna, indicati nella Lettera d'Ordine, si intendono tassativi ed essenziali. L'Acquirente non è obbligato ad accettare prestazioni parziali o successive al termine previsto. Ai fini del rispetto dei termini si considera esclusivamente l'intera esecuzione della fornitura.

- 3.2.2 I ritardi nella consegna saranno giustificati solo se dovuti a comprovate ragioni di Forza Maggiore. In nessun caso sono comprese fra le cause di Forza Maggiore i ritardi di lavorazione o ritardate consegne da parte di subfornitori.
- 3.2.3 In caso di ritardo si applicano le penali eventualmente previste dalla Lettera d'Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. A tale riguardo è convenuto che l'Acquirente ha diritto al risarcimento del danno diretto e indiretto, incluso il danno da mancata produzione.
- 3.2.4 Il Venditore ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto l'insorgere di qualsivoglia causa di ritardo. I ritardi accettati dall'Acquirente o giustificati daranno luogo a una corrispondente proroga dei termini di consegna.
- 3.2.5 Qualora il Venditore si sia impegnato a fornire beni o servizi all'Acquirente su base continuativa o ripetuta nel tempo, la recidività del ritardo nella consegna attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.
- 3.3 **Consegna parziale o difforme**
- 3.3.1 In caso di consegna parziale deve essere indicato se si tratta di consegna a saldo oppure in conto.
- 3.3.2 Le consegne non conformi alle norme indicate nel presente articolo 3 potranno essere rifiutate dall'Acquirente.

4 Documento di accompagnamento - Imballaggio

- 4.1.1 Tutti i beni oggetto delle forniture dovranno essere accompagnati da un "documento di accompagnamento" conforme alla Legge. Ogni documento di accompagnamento si riferisce ai beni di un solo Ordine e deve riportare il relativo numero, nonché gli elementi di identificazione dei beni, in aggiunta a ogni informazione richiesta dalla Legge.
- 4.1.2 La bolla di consegna deve essere acclusa alla merce in duplice copia.
- 4.1.3 L'imballo deve essere appropriato al bene fornito e al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente, tutti i danni dovuti a difetti di imballaggio saranno a carico del Venditore, anche se la resa del materiale è convenuta franco partenza.
- 4.1.4 Per i materiali che in base alla Legge, oppure a causa della loro composizione o del loro impatto ambientale necessitano di un trattamento speciale per quanto riguarda l'imballaggio, il trasporto, lo stoccaggio, l'*handling* e lo smaltimento, il Venditore presenterà all'Acquirente: una scheda dati di sicurezza compilata in tutte le parti; la scheda dati necessaria per l'eventuale vendita all'estero; nonché un'apposita scheda informativa per il caso d'incidente (trasporto). In caso di cambiamenti dei materiali, il Venditore consegnerà all'Acquirente schede dati e schede informative aggiornate.

5 Garanzia, quantità e qualità

5.1 Durata

- 5.1.1 Il Venditore garantisce l' idoneità all'uso del bene fornito, nonché l'assenza di vizi o difformità, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna finale, salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine.
- 5.1.2 La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo per tutte le parti sostituite, riparate o comunque modificate a partire dalla data della loro rimessa in esercizio o installazione.
- 5.1.3 Le garanzie rilasciate dal Venditore nel presente articolo 5 non sono limitate nella loro portata ed efficacia da eventuali verifiche, ispezioni o controlli dell'Acquirente.

5.2 Quantità

- 5.2.1 Qualora i quantitativi di beni consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti nel Contratto, l'Acquirente potrà, a sua scelta:
- (i) accettare i quantitativi effettivamente consegnati e apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;
 - (ii) chiedere e ottenere che il Venditore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Venditore e di addebitare al medesimo gli oneri conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda prontamente;
 - (iii) chiedere e ottenere che il Venditore provveda immediatamente a inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all'inadempienza del Venditore.

L'Acquirente dovrà esercitare le facoltà qui sopra previste entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna del bene.

5.3 Qualità

- 5.3.1 Il Venditore garantisce che i beni consegnati e i servizi resi sono esenti da difetti, palesi o occulti, e sono conformi alle specifiche pattuite nel Contratto. I beni e i servizi oggetto della fornitura saranno considerati difettosi in via esemplificativa qualora:
- (i) non risultino conformi a quanto prescritto nel Contratto; oppure
 - (ii) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Venditore; oppure

- (iii) non siano idonei all'uso ordinario o prevedibile, oppure all'uso speciale per cui l'Acquirente intende utilizzarli se comunicato al Venditore.
- 5.3.2 L'Acquirente ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il Venditore sia per l'eventuale verifica del bene e/o del servizio o per l'accettazione del bene e/o del servizio stesso, sia sul sistema qualità implementato all'interno dell'organizzazione del Venditore. I metodi e l'estensione della verifica saranno di volta in volta concordati con il Venditore.
- 5.3.3 Fermo ogni diritto spettante all'Acquirente ai sensi del Contratto e della Legge, il Venditore, su richiesta dell'Acquirente ed entro il ragionevole termine fissato dallo stesso, dovrà provvedere a propria cura e spese a riparare o sostituire il bene difettoso o a rendere il servizio in maniera conforme al Contratto. Qualora il Venditore non provveda a quanto sopra, l'Acquirente potrà, alternativamente e a sua discrezione:
- (i) risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo dei Beni o dei Servizi difettosi, oppure
 - (iii) qualora solo parte dei beni o dei servizi siano difettosi, far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Venditore la fornitura dei soli beni difettosi o la prestazione dei soli servizi non conformi.
- 5.3.4 In deroga all'articolo 1495 del Codice Civile, l'Acquirente dovrà denunciare vizi o difformità dei beni o dei servizi al Venditore entro 20 (venti) giorni dalla scoperta.
- 5.3.5 Il Venditore tiene indenne l'Acquirente da ogni danno, azione, diritto o pretesa di terzi comunque derivante o connessa dall'utilizzo del bene o del servizio fornito dal Venditore.
- 5.4 **Penali per vizi o difetti**
- 5.4.1 La Lettera d'Ordine può stabilire penali applicabili a specifici vizi o difformità dei beni o dei servi, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

6 Assicurazione

6.1 Assicurazione del Venditore

- 6.1.1 Il Venditore dovrà provvedere a propria cura e spese a stipulare una polizza assicurativa con una primaria compagnia di assicurazione, con franchigie e massimali adeguati alla fornitura oggetto del Contratto, a copertura della propria responsabilità per danni all'Acquirente o a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del produttore, derivanti o connessi dall'esecuzione del Contratto. Il Venditore dovrà consegnare all'Acquirente una copia della polizza assicurativa, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto.

- 6.1.2 La polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti di Acquirente.
- 6.1.3 Il Venditore deve comunque tenere manlevato e indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte l'obbligo di cui sopra.

7 Lettera di Garanzia

7.1 Impegno a consegnare la Lettera di Garanzia

- 7.1.1 Il Fornitore, ove espressamente stabilito nella Lettera d'Ordine, deve ottenere e consegnare a Acquirente, congiuntamente alla lettera di accettazione, una lettera di garanzia ("**Lettera di Garanzia**") per l'intero importo dell'Ordine, o per la percentuale eventualmente concordata tra le parti, adeguatamente redatta, valida e vincolante incondizionatamente, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta.

7.2 Natura della Lettera di Garanzia

- 7.2.1 La Lettera di Garanzia, da intendersi quale "garanzia autonoma" ad ogni effetto di legge, deve essere emessa da un primario istituto di credito italiano, o da una sede sussidiaria con sede nel territorio nazionale di un primario istituto di credito straniero, o da una primaria compagnia assicurativa italiana, in ogni caso previa approvazione dell'Acquirente.
- 7.2.2 Per essere efficace ai sensi e per gli effetti dell'Ordine, il testo della Lettera di Garanzia deve avere ottenuto il preventivo benestare di Acquirente.
- 7.2.3 La Lettera di Garanzia deve essere a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, dei suoi subfornitori, subappaltatori e/o collaboratori.
- 7.2.4 Il Venditore si impegna, in particolare, a chiedere all'istituto di credito di inserire una specifica dichiarazione con la quale il garante dia atto che l'obbligazione assunta costituisce contratto autonomo di garanzia e che pertanto non si applicano i benefici, i diritti e le condizioni di cui agli artt. 1945, 1955 e 1957 cod. civ., che si devono pertanto intendere rinunciati a tutti gli effetti.
- 7.2.5 Qualora l'importo previsto dalla Lettera di Garanzia non sia sufficiente a risarcire l'intero ammontare dei danni subiti dall'Acquirente, il Venditore sarà obbligato, in ogni caso, a risarcire l'Acquirente degli ulteriori danni da quest'ultima subiti.
- 7.2.6 In ogni caso, il Venditore è obbligato a reintegrare l'importo previsto dalla Lettera di Garanzia di cui l'Acquirente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fornitura e/o della prestazione.
- 7.2.7 Lo svincolo della Lettera di Garanzia dovrà essere previsto decorsi 24 mesi dalla consegna della fornitura o dalla cessazione della prestazione, o altro ulteriore termine che sia concordemente

stabilito per iscritto. Qualora il Venditore non consegni la Lettera di Garanzia all'Acquirente nei termini ed alle condizioni sopra previste, l'Acquirente avrà la facoltà di dichiarare l'ordine risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

8 Subfornitura e cessione del Contratto

8.1 Divieto di subfornitura

8.1.1 È fatto divieto al Venditore di affidare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, la produzione o fornitura dei beni o servizi oggetto del Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. In caso di violazione del divieto l'Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

8.2 Divieto di Cessione del Contratto da parte del Venditore

8.2.1 È fatto divieto al Venditore di cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il Contratto o i crediti dallo stesso derivanti, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. In caso di violazione del divieto l'Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 10.1.

8.3 Cessione del Contratto da parte dell'Acquirente

8.3.1 L'Acquirente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, comma 1 e 2. Ai fini della cessione non è richiesto il consenso del Venditore.

9 Trattamento dei dati personali

9.1 Informativa

9.1.1 Le Parti, in relazione ai dati personali conferiti nell'ambito di esecuzione del presente Contratto, dichiarano di essersi scambiate le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (nel seguito "GDPR"), relative a finalità perseguite, basi legali del trattamento, modalità e strumenti utilizzati, nonché ai diritti e le modalità di esercizio degli stessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 GDPR.

9.2 Misure tecniche e organizzative e nomina Responsabile

9.2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Venditore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, se ricorrono le circostanze, potrà essere designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso,

quale Responsabile del trattamento, il Venditore dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Acquirente, in qualità di Titolare del Trattamento, riportati nell'Allegato 9.2 al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare del Trattamento dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

9.3 Finalità del trattamento

9.3.1 Il Venditore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare del Trattamento.

9.4 Diritti dell'interessato

9.4.1 Resta inteso che, a norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del GDPR, si può in ogni momento richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento.

10 Risoluzione e Recesso

10.1 Clausola risolutiva espressa

10.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi previsti nei paragrafi: 1.4 (*Osservanza della Legge*); 1.6.2 (*Norme Etiche*), 1.11 (*Ausiliari del Venditore*), 3.2 (*Ritardi nella consegna*), 5.3 (*Qualità*), 7.2 (*Lettera di Garanzia*), 8.1 (*Divieto di subfornitura*), 8.2 (*Divieto di cessione del Contratto*). La risoluzione si verificherà quando l'Acquirente comunicherà al Venditore per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

10.2 Diffida ad adempiere

10.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte del Venditore degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura, l'Acquirente potrà intimare per iscritto il Venditore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'intimazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte, fermo il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

10.3 Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali del Venditore

10.3.1 In caso di stato di insolvenza del Venditore, o di sua dichiarazione di fallimento, o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto mediante comunicazione scritta.

10.4 **Recesso unilaterale dell'Acquirente**

10.4.1 È facoltà dell'Acquirente, in ogni momento, recedere dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato al Venditore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso

10.4.2 In qualsiasi caso di recesso dell'Acquirente, incluso il recesso previsto dal precedente paragrafo 10.4.1, non spetterà al Venditore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione per i costi e le spese che il Venditore ha già sostenuto o si è impegnato a sostenere.

11 **Legge applicabile. Autorità giudiziaria competente**

11.1 **Legge applicabile**

11.1.1 Il Contratto è regolato dalla Legge italiana.

11.2 **Foro competente**

11.2.1 Ogni controversia relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano.